Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024 ".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "ACTIVE RACCOLTO - Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi"**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.

Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:
- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte nel Certificato di Assicurazione

causati dalle seguenti Avversità:
- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore)

se detti eventi sono indicati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore.
La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.
Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
- ✗ **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine,** se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;**
- ✗ **innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;**
- ✗ **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- ✗ **incendio;**
- ✗ **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- ✗ **danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- ✗ **danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;**
- ✗ **danni dovuti a fitopatie;**
- ✗ **danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- ✗ **danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- ✗ **danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi);**
- ✗ **danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- ✗ **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.**

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia e il Limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Dove vale la copertura?
L'assicurazione ha efficacia in Italia.

Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
  - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
  - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal Contraente alla data indicata nella Polizza Collettiva mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a Generali Italia nella stessa indicato ed è determinato sulla base dei Certificati di Assicurazione sottoscritti tra Generali Italia e i singoli Aderenti/Assicurati.
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la copertura decorre dal terzo giorno successivo a quello di Notifica per le Avversità Grandine e Vento Forte, dal dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità Gelo e Brina, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico, dal trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per l'Avversità Siccità, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.
Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nel Certificato di Assicurazione, è data facoltà all'Aderente/Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.
Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ACTIVE RACCOLTO - Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:
Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.
È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:
Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.

Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:
- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:
Franchigia per danni singoli

1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
Agrumi, cereali minori, mais, riso, soia, olive	10	15
Drupacee, frutticole varie, pomacee, leguminose, altri prodotti	15	15
Pomodoro, uva da vino e da tavola	10	10
Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante	20	20
Orticole da seme	30	30

- **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è
  40% per le Avversità Catastrofali
  30% per le Avversità diverse dalle Catastrofali

Franchigia per danni combinati
Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è:

- 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- pari alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è

- del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è:

- **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Limite di Indennizzo

- Se assicurata **una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
- **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
- **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
- **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

- Se assicurata una combinazione di garanzie **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
- **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Uva da vino: per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti del danno di qualità ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data;
- Patata comune: in nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole Partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. Per la Varietà Sunrose, è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle Produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.

REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

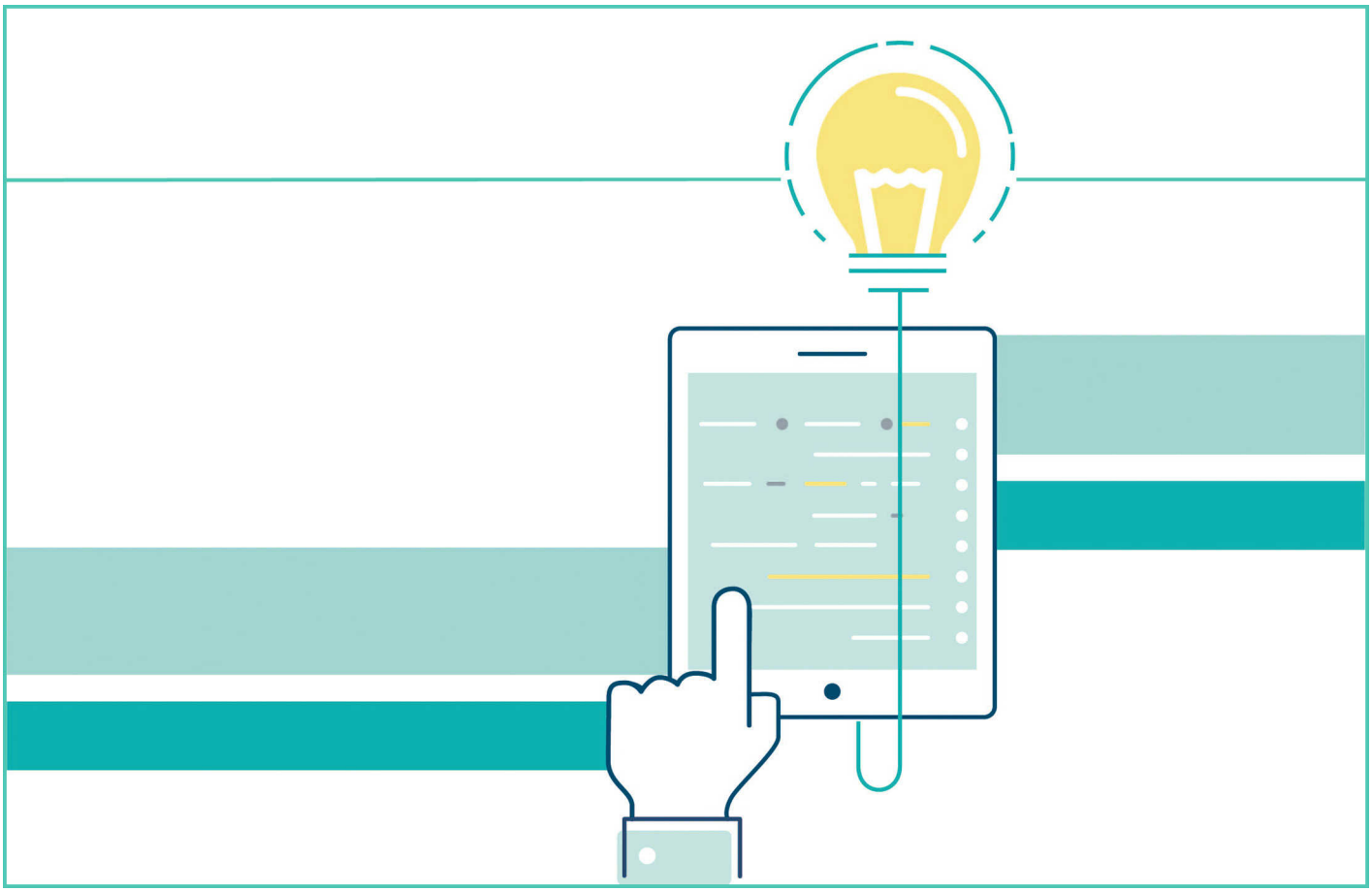

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - STRUTTURA E DEFINIZIONI	PAG.
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI	PAG.
Che cosa è assicurato?	7
Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	7
Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati	7
Art. 1.3 - Dati meteorologici	7
Che cosa NON è assicurato?	7
Art. 2.1 - Esclusioni	7
Ci sono limiti di copertura?	8
Art. 3.1 - Soglia	8
Art. 3.2 - Franchigia	8
Art. 3.3 - Limite di Indennizzo	9

Art. 4.1 - Campioni 10
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto 10
PRODOTTO UVA DA VINO 10
Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 10
Art. 5.2 - Operatività della garanzia 10
Art. 5.3 - Danno di qualità 10
Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza 11
PRODOTTO UVA DA TAVOLA 13
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 13
Art. 6.2 - Operatività della garanzia 13
Art. 6.3 - Danno di qualità 13
PRODOTTO FRUTTA 14
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 14
Art. 7.2 - Operatività della garanzia 14
Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio 16
CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI 22
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 22
Art. 8.2 - Danni di qualità - Prodotto Ciligie 23
Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti 24
PRODOTTI OLIVE E AGRUMI 25
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 25
Art. 9.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi 27
PRODOTTI ERBACEI 27
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 27
Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza 27
PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA 28
Art. 11.1 - Danno di qualità 28
PRODOTTO CEREALI MINORI 28
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 28
Art. 12.2 - Danno di qualità 29
Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 29
PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE 29
Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 29
Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci 30
Art. 13.3 - Danno di qualità 30
CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE 32
PRODOTTO COLZA, GIRASOLE E SOIA 32
Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 33

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci 33
PRODOTTO LEGUMINOSE 33
Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 33
Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati 34
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 34
PRODOTTO MAIS 34
Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 35
Art. 16.2 - Danno di qualità 35
MAIS DOLCE 35
MAIS DA SEME 36
Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 36
PRODOTTO MELANZANE 36
Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 37
Art. 17.2 - Operatività della garanzia 37
Art. 17.3 - Danno di qualità 37
PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI 37
Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 38
Art. 18.2 - Operatività della garanzia 38
Art. 18.3 - Danno di qualità 38
PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA 38
Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 39
Art. 19.2 - Operatività della garanzia 39
Art. 19.3 - Danno di qualità 39
Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci 40
PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO 40
Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 40
Art. 20.2 - Operatività della garanzia 40
Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 40
Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 41
Art. 21.2 - Operatività della garanzia 41
Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 41
Art. 21.4 - Danno di qualità 42
PRODOTTO RISO 42
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 42
Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico 43
Art. 22.3 - Danno di qualità 43
PRODOTTO SPINACIO 43
Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 43
Art. 23.2 - Operatività della garanzia 44
Art. 23.3 - Danno di qualità 44
PRODOTTO TABACCO 44
Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 44

Art. 24.2 - Danno di qualità 44
Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta 45
VIVAI 45
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti) 45
Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 45
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto 45
Art. 25.3 - Danno di qualità 45
PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE 45
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 45
Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto 45
Art. 26.3 - Danno di qualità 46
PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) 46
Art. 27.1 - Oggetto della garanzia 46
Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto 46
Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia 46
Art. 27.4 - Danno di qualità 46
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO 47
Art. 28.1 - Oggetto della garanzia 47
Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia 47
Art. 28.3 - Danno di qualità 47
PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio) 48
Art. 29.1 - Oggetto della garanzia 48
Art. 29.2 - Danno di qualità 48
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio) 49
Art. 30.1 - Oggetto della garanzia 49
Art. 30.2 - Danno di qualità 49

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME COMUNI PAG.

Dove vale la copertura? 50
Art. 31.1 - Validità territoriale 50
Quando e come devo pagare? 50
Art. 32.1 - Pagamento del Premio 50
Quando comincia la copertura e quando finisce? 50
Che obblighi ho? 50
Che obblighi ha l'impresa
Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato 50
Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati 51
Art. 34.3 - Modifiche All'Assicurazione 51
Art. 34.4 - Comunicazione tra le Parti 51

Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 51
Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio 51
Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori 52
Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto 52
Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge 52

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

Che obblighi ho? 53

Che obblighi ha l'impresa

Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro 53
Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno 53
Art. 35.3 - Mandato del perito 53
Art. 35.4 - Perizia preventiva 54
Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno 54
Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta 54
Art. 35.7 - Perizia d'appello 55
Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello 55
Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello 55
Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia 56
Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio 56
Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno 56
Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo 56

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE 57

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B 57
Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE 58
Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia 59
Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi 59
Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite 60

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE 61

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI”

Questo prodotto segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra tra quelli che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

FUNZIONAMENTO

L’agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono quelle elencate ogni anno nel PGRA. Le presenti Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e, per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, **solo quando supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria o di quella assicurata se inferiore**: è la cosiddetta **Soglia di danno**.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell’Avversità che ha prodotto il danno.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, con la sottoscrizione di un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente contratto, per i soli danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il prodotto “Active Raccolto” comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di assicurazione.
La documentazione precontrattuale del prodotto “Active Raccolto” è composta da DIP e DIP aggiuntivo.
La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, comprensive delle **DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l’iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI COMUNI

Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Aderente/Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell’apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell’operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Acque superficiali	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d’acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all’Azienda Agricola.
Bollettino di Campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

Certificato di Assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene: • la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia; • gli appezzamenti delle singole colture individuati tramite i dati catastali e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Colture irrigue	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Convalida	Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/ Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Impianti di difesa attiva	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
Notifica	Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, specie assicurata, valore, comune, Franchigia, garanzia.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per Certificati di Assicurazione che vengono emessi.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Polizza Collettiva	Il contratto con il quale Generali Italia e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione e avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
Sottopartita	Porzione specifica della Partita che può riferirsi a una varietà, un appezzamento dedicato ad una specifica varietà, una fase produttiva, uno scaglione di raccolta.
SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri tra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Waterspot	Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Uva da vino

Disciplinare di produzione	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
Varietà	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf.

Frutta precoce

Albicocche precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.
Melograni precoci	Acco, Mollar de Elche e similari.
Melograni tardivi	Wonderful e similari.
Pesche e nettarine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.

Pere precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.
Susine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro.

Mais

Mais da granella	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.
Mais da biomassa	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
Mais da insilaggio	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa.
Mais da seme	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.
Mais dolce	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione latteo/cerosa.
Pastone di mais:	Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Vivai

Attecchimento	Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI

Avversità Catastrofali:

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Eccesso di Neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.
La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.
Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Radarmeteo o da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;**
- **5% per tutte le altre Avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

a) **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine,** se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
d) **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
e) **incendio;**

f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
i) danni dovuti a fitopatie;
j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi);
m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo opera solo quando il danno, indennizzabile secondo il presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'Art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche) o di quella assicurata se inferiore.
Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata (o Sottopartita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi) di una Franchigia, il cui valore è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Franchigia per danni singoli:

1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella.
   In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	15	15
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	15
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	15	15

POMODORO	10	10
RISO	10	15
SOIA	10	15
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'*Elenco delle Specie agricole*.

2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è
   - **40% per Avversità catastrofali**
   - **30% per le Avversità diverse dalle catastrofali**

Franchigia per danni combinati:

Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari:

- al 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- al 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è pari:
- al **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- al **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari:
- al **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- al **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

1) Per **combinazioni di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da altre Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
   - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

2) Per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
   - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
b) frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
c) leguminose e spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
e) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto**.
Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto**.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre**.

Art. 5.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai Disciplinari di Produzione.
Per le uve comuni la Produzione è considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.
La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa **se comunicata** almeno tre giorni prima dell'effettuazione **all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia** tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 5.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali.

Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione:

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Se il Prodotto risulta danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il:

per l'Italia Settentrionale

- 1° agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 15 agosto per tutte le altre Varietà,

per l'Italia Centro Meridionale e Isole

- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 10 agosto per tutte le altre Varietà,

il coefficiente per il danno di qualità della tabella indicata nel Certificato di Assicurazione può essere aumentato secondo la tabella che segue:

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo
Fino al 20%	5%
Dal 20 al 40%	10%
Oltre il 40%	15%

Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia, e gli eventuali successivi aggravamenti prima della raccolta, che si è verificato:

- **dal 25 luglio al 25 agosto, per i vitigni con epoca di raccolta precoce;**

- **dal 5 agosto al 5 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-precoce;**
- **dal 20 agosto al 20 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta media;**
- **dal 5 settembre al 5 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva;**
- **dal 10 settembre al 10 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.**

La garanzia cessa con l'inizio della raccolta della partita interessata e comunque alle ore 24.00 del giorno sopra riportato.

TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI ASSICURATI			
VARIETA'	**RACCOLTA**	**VARIETA'**	**RACCOLTA**
Aglianico	tardiva	Montepulciano	medio-tardiva
Albana	media	Moscato bianco	medio-precoce
Aleatico	medio-tardiva	Moscato giallo	media
Ancelotta	media	Moscato rosa	medio-tardiva
Barbera	medio-tardiva	Muller Thurgau	medio-precoce
Bombino Bianco	medio-tardiva	Nebbiolo	tardiva
Bombino Nero	medio-tardiva	Negro amaro	media
Cabernet Franc	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Pignoletto	media
Cannonau	medio-tardiva	Pinot bianco	medio-precoce
Carmènere	media	Pinot grigio	precoce
Chardonnay	precoce	Pinot nero	precoce
Cigliegiolo	medio-precoce	Primitivo	precoce
Cortese	media	Raboso piave	tardiva
Corvina	medio-tardiva	Refosco	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva	Ribolla gialla	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva	Riesling italico	medio-precoce
Dolcetto	medio-precoce	Riesling Renano	medio-precoce
Fortana	tardiva	Rondinella	medio-tardiva
Garganega	media	Sangiovese	media
Glera	medio-tardiva	Sauvignon b.	medio-precoce
Incrocio Manzoni	medio-precoce	Schiava grossa	media
Kerner	media	Schioppettino	medio-tardiva
Lagrein	tardiva	Solaris	precoce
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Sylvaner	media
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Syrah	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Teroldego	medio-tardiva
Lambrusco Salamino	media	Tocai friulano b.	medio-precoce
Longanesi	medio-tardiva	Traminer aromatico	media
Malbech	medio-precoce	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media	Uva di Troia	medio-tardiva
Malvasia Nera	media	Veltliner	media

Marzemino	media	Verdeca	media
Merlot	media	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva		

Per le Varietà non riportate, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Tabella di raccordo tra epoche di raccolta	
EPOCA DI MATURAZIONE (come da Registro Nazionale delle Varietà di Vite)	**EPOCA DI RACCOLTA**
1 (prima)	Precoce
2 (seconda)	Medio precoce
3 (terza)	Media
4 (quarta)	Medio tardiva e Tardiva

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo,
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Art. 6.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica e precisare se per anticipare o ritardare la maturazione.
Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi in garanzia solo i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando essa si verifica nei 20 giorni che precedono la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.
La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 6.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA

Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1- D*ecorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme.** La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.
Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.
Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.
Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.
Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

Art. 7.2 - Operatività della garanzia

La garanzia opera solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

OLIVE	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

AGRUMI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Aderente/Assicurato, e utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	**TABELLA liquidazione Actinidia**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm^2 di superficie totale	**30**
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale	**60**
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale	**80**
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	**TABELLA liquidazione Actinidia**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale	**65**
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale	**85**
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi	**0**
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**30**

c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm^2 di superficie totale	**60**
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale	**80**
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	**TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi	**0**
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm^2 di superficie totale	**65**
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale	**85**
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**TABELLA liquidazione Actinidia Baby**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**%**
a)	Illesi	**0**
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 cm^2 di superficie totale	**30**
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm^2 di superficie totale	**50**
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm^2 di superficie totale	**70**
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm^2 di superficie totale	**80**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Baby	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**%**
a)	Illesi	**0**
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm^2 di superficie totale	**55**
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm^2 di superficie totale	**75**
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm^2 di superficie totale	**80**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm^2)	**25**
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm^2); cinghiatura di lieve estensione	**40**
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm^2); cinghiatura di media estensione	**70**
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm^2)	**35**
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm^2); cinghiatura di lieve estensione	**55**
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm^2 di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm^2); cinghiatura di media estensione	**75**

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Cachi e Fichi**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm^2 di superficie totale	**20**
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm^2 di superficie totale	**40**
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm^2 di superficie totale	**75**
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Mele**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale	**25**
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	**40**
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**70**
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	**Tabella liquidazione Mele**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	**55**

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**75**
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Pere e Pere precoci**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale	**25**
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	**50**
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**80**
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	**Tabella liquidazione Pere e Pere precoci**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	**65**
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**80**
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Melograno**	**Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	**0**
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	**15**

c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	**35**
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	**55**
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	**75**
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Pistacchio**	**Avversità Grandine**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	**0**
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	**25**
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	**50**
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	**75**
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	**90**
I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).		

Tab. A	**Tabella liquidazione Fico d'India**	**Avversità Grandine**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm^2 di superficie totale	**15**
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm^2 di superficie totale	**30**
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm^2 di superficie totale	**65**
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	**0**
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	**40**
c)	Guscio compromesso fino al 50%	**70**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Actinidia, Actinidia gialle e Rossa, Actinidia Baby, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,25 cm per Actinidia Baby); • 1,0 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm^2 per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm^2 per albicocche, fichi e susine; 0,125 cm^2 per Actinidia Baby); • 0,20 cm^2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm^2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	**0**
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma non possono rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,50 cm per Actinidia Baby); • 2,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm^2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm^2 per cachi, pesche e nettarine; 0,25 cm^2 per Actinidia Baby); • 0,75 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm^2 per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm^2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm^2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	**35**
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	**85** **80***
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, e cessa in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni appezzamento assicurato **deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie** (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) **e la data del Trapianto stesso.**

Art. 8.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.
Che cosa NON è assicurato
In seguito all'evento Eccesso di Pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 2.1 - Esclusioni, si conviene che la di data di inizio della raccolta è la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori di una zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

Tab. A	**Tabella liquidazione Ciliegie**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm^2 di superficie totale	**25**
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	**40**
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**70**
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	**Tabella liquidazione Ciliegie**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm^2 di superficie totale	**0**
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm^2 di superficie totale	**35**
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm^2 di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	**55**
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm^2 di superficie totale; cinghiatura di media estensione	**75**

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	**90**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	**Tabella liquidazione Ciliegie**	**Tutte le Avversità**
	Classificazioni del Danno	**% danno**
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm^2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm^2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	**0**
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm^2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	**35**
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	**70**
I frutti persi, distrutti (ccon danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Prodotti illesi	**0**
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	**25**
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	**60**
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	**90**
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	Classificazioni del danno	**% danno**
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	**0**
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	**35**
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	**70**
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio.
La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli);

e termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S.Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'Assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 9.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	**Tabella liquidazione Olive da Olio**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Frutti illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI

Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).
Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione* e ad integrazione dello stesso, Generali Italia indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, bulbi, cariossidi, cespi e frutti provocati dalle

Avversità assicurate **solo** per i prodotti: Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Riso, Aglio, Cipolla, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Radicchio, Soia, Zucche e Zucchine.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

Art. 11.1 - Danno di qualità

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

Tab. A	**Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero**					**Avversità Grandine**			
Data del Sinistro	**% DI DEFOGLIAZIONE**								
	<30	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	**Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	**0**
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	**30**
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	**70**
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre dalle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Art. 12.2 - Danno di qualità

Cereali da Biomassa-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti dalla fase fenologica di spigatura, cioè la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	**Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio**					**Avversità Grandine**			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	8	12	16	20	24	28	32

Tab. C	**Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio**					**Avversità Grandine**			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	24	30	36	42	48

Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Come opera la copertura

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- **220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;**
- **150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.**

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, ma deve lasciare i campioni come previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/ m^2, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - Mandato del Perito, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 13.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.
Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	**0**
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	**30**
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	**55**
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	**80**

e)	Deformazioni molto gravi.	**90**
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	**0**
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	**10**
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	**40**
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	**80**
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	**90**
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	**Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni**	**Tutte le Avversità**	
		% danno	
	Classificazione del danno	**Cocomeri**	**Meloni, Cocomeri, Sugar Baby Cocomeri Mini**
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.	**0**	**0**
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm^2 per il melone) • 0,75 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm^2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	**20**	**30**

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm^2 per il melone) • 1,5 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm^2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	**50**	**60**
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	**85**	**85**
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidazione Cetrioll, Zucche e Zucchine**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	**0**
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	**10**
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	**25**
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	**45**
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	**75**
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI GIRASOLE E SOIA

Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Soia
Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;

e cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Girasole
Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:
- dall'Emergenza;

e cessa:
- all'inizio della fase di maturazione agronomica, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci:
- per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per m^2;
- per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per m^2;
- per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m^2 per le cultivar monostelo e 15 piante per m^2 per le cultivar a sviluppo ramificato;

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:
- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Su**l Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.**
Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'Art. 15.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* che precede.

Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del:

- 31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;
- 30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
  - Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
  - Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
  - Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.
Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 16.2 - Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, solo per l'evento Grandine, è convenzionalmente calcolata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700);
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura

cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.
La garanzia del danno di qualità cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione). La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione cerosa (emissione del punto nero).

Tab. C	**Tabella liquidazione Mais da Granella,Pastone di Mais da Granella**						**Avversità Grandine**	
FASE FENOLOGICA	**% DI INEFFICIENZA FOGLIARE**							
	10	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80-100**
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Tab. C	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme							Avversità Grandine	
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m^2, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m^2,

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi)
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
  - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 17.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

Art. 17.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi;	**0**
b)	Incisioni all'epicarpo;	**10**
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	**25**
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	**45**
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	**75**
f)	Deformazioni molto gravi.	**90**
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	**% danno**
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma, - lieve decolorazione della base, - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm^2.	**0**
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - difetti di forma, - difetti di colorazione, - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm^2, - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm^2.	**40**
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	**80**
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 150° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 18.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 18.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione e in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	**Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	**0**
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	**15**
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	**35**
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	**60**
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	**Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	**0**
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	**35**
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	**75**
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PATATA COMUNE

Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e, solo per la garanzia Eccesso di Pioggia, dal germogliamento, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 19.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata comune come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.
In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 19.3 - Danno di qualità

Ci sono limiti di copertura
In nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni che riguardano la sola perdita di resa in termini qualitativi.
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenuto conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

Tab. A	**Tabella liquidazione Patata comune**	**Tutte le Avversità**
FASCIA	**Descrizione**	**% di DANNO**
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B - B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m^2, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO PATATA PRIMIZIA

Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e solo per la garanzia Eccesso di Pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 20.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata primizia.
L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m^2, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO POMODORO

Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 21.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.
Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.
Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m^2, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 – *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 21.4 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	**Tabella liquidativa Pomodoro**	**Tutte le Avversità**	
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**Pomodoro Pelato % danno**	**Pomodoro Concentrato e Pomodorino % danno**
a)	Fiori e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	**0**	**0**
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4	**20**	**5**
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3	**40**	**20**
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	**65**	**55**
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	**80**	**70**
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. A	**Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO RISO

Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura
Per la **Varietà Sunrose**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 – Limite di Indennizzo - è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico

Ci sono limiti di copertura
In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**
- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C,**
- **che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia**, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

Art. 22.3 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C	**Tabella liquidazione Riso**						**Avversità Grandine**	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercia lizzazione	**Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella**		**Fioritura**		**Maturazione lattea**		**Maturazione cerosa**	
	Riso 004	**Riso Indica 904**	**Riso 004**	**Riso Indica 904**	**Riso 004**	**Riso Indica 904**	**Riso 004**	**Riso Indica 904**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 130° giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

Art. 23.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.
Sul Certificato, per ciascuna Partita, cioè per la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 23.3 - Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	**Tabella liquidazione Spinacio Fresco**	**Tutte le Avversità**
	Classificazione del danno	**% danno**
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	**0**
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	**50**
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione dovuti agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 24.2 - Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.
Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:
a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a) è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 25.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	**0**
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	**30**
c)	Più lesioni al midollo	**45**
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo	**65**
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo.	**90**
Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 26.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	**Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	**0**
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	**40**
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	**90**
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 27.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:
- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 27.4 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	**Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia o il cambio	**0**
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	**25**

c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	**40**
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	**70**
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	**90**
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentano i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentano asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 28.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 28.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee**	**Tutte le Avversità**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm	**0**
b)	Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	**15**
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a cm. 1,5	**30**
d)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	**50**
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione. Piante Bi-asse che presentano la troncatura di uno dei due assi	**70**
f)	Piante con numerose lacerazioni	**90**
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	**0**
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	**10**
c)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm	**20**
d)	Piante con rade lacerazioni	**40**
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione	**65**
f)	Piante con numerose lacerazioni.	**90**
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	**0**
b)	Piante con rade lesione	**15**
c)	Piante con qualche lesione	**30**
d)	Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni	**50**
e)	Piante con qualche lacerazione	**70**
f)	Piante con numerose lacerazione	**90**
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 29.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.
Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 29.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	**0**
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	**25**
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm; svettamenti oltre i 100 cm dalla base	**40**

d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	**75**
Gli astoni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	**Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)**	**Avversità Grandine e Vento Forte**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	**0**
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	**25**
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	**50**
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	**75**
Gli astoni con svettamenti che interessano i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto, e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre Avversità, tranne Grandine e Vento Forte, la garanzia copre la sola perdita di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 30.1 - Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.
Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 30.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	**Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso**	**Avversità Grandine e Vento Forte**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	**0**
b)	Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni	**15**
c)	Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni	**30**
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	**60**
Le piante perdute o distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

NORME COMUNI

Dove vale la copertura?

Art. 31.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.

Quando e come devo pagare?

Art. 32.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Generali Italia indicato nella Polizza Collettiva.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre**,** salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. **La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.**
Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Se il Certificato di Assicurazione non viene convalidato dal Contraente oppure non è ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il Certificato di Assicurazione viene trasformato in una polizza non agevolata che ha le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Aderente/Assicurato che si impegna a corrispondere l'intero importo a Generali Italia.

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato

Con il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

a) **assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;**
b) **assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche o integrazioni.**
c) **Per le Produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.**

L'Aderente/Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a:

- **fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;**
- **fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.**

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalla Polizza Collettiva.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 34.3 - Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 34.4 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** e inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- **perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'Assicurazione[1].**

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[2].

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi **(diminuzione del rischio)**. In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[3].

Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurazione presso diversi assicuratori non è prevista.

Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.
Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato e inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.
In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato il contratto rimane in essere.
In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.
La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

[1] Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

[2] Art. 1898 del Codice civile.

[3] Art. 1897 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato **deve**:

a) **darne avviso all'Agenzia** alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza[5].
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;

b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo.
La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;

c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia** tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma;

d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

e) **mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, **la planimetria catastale** relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**

f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio*.

Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

Art. 35.3 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 34.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;

h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 35.4 - Perizia preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:
- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione**.

Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, come segue:

a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'Art. 35.3 - *Mandato del Perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
   - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
   - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 35.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art. 3.1 - *Soglia*.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.
Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.
In caso di mancata accettazione il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.
Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.
Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 35.7 - Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva) può richiedere la perizia d'appello.
A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, **indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 35.2 - *Modalità per la determinazione del danno*.**
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.
Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato tra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.
Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 35.1 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il valore assicurato e di conseguenza il Premio.** Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'Aderente/Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Aderente/Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

---

[5] Art. 1897 del Codice civile.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm2 (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		**Pomacee**	
	Lesioni minime e lievi	**Lesioni medie e notevoli**	**Lesioni minime**	**Lesioni lievi, medie e notevoli**
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) CINGHIATURA: fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) **INCISIONI AL MESOCARPO:**
LIEVI: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
MEDIE: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
PROFONDE: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) **FREQUENZA DELLE INCISIONI**

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:
LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm^2; 1 cm^2 per le decolorazioni punteggianti;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm^2; 1 cm^2 per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: POMODORO

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm^2 (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm^2 e fino a 40 mm^2 (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm^2 e sino a 100 mm^2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

DEPIGMENTAZIONE: alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

FREQUENZA: .

Qualche	Fino a 3
Più	Da 4 in poi

DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

a. **LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
b. **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
c. **GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
PLACCHE DI RUGGINOSITA', STROFINAMENTI, DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

a. **LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
b. **MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
c. **NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.
STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.
PIANTA Bi-ASSE: pianta che presenta due astoni produttivi che si sviluppano da un unico portainnesto

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Piante Singole	Lesioni/Lacerazioni	Piante Bi-asse	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8	**RADA**	Da 2 a 11
QUALCHE	Da 9 a 14	**QUALCHE**	Da 12 a 19
NUMEROSE	Oltre 14	**NUMEROSE**	Oltre 19

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 a 100 cm per il pero;
- 60 a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione
LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte
SVETTAMENTO: rottura o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte
CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.
(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)
CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm
Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIÙ	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;
LACERAZIONE effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIÙ	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Occupazione del suolo	Cod. prod.	Descrizione prodotto	Gruppo prodotto
ACTINIDIA (KIWI)	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
AGLIO	D01	AGLIO	ALTRI PRODOTTI
AGLIO	L10	AGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGLIONE	M11	AGLIONE	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	W52	AGLIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGRETTO	L11	AGRETTO	ALTRI PRODOTTI
AGROSTIDE CANINA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE STOLONIFERA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE TENUE	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ALBICOCCO	C02	ALBICOCCHE	DRUPACEE
ALBICOCCO	M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
ALBICOCCO	M89	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	DRUPACEE
ALBICOCCO	L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALCHECHENGI	M06	ALCHECHENGI	ALTRI PRODOTTI
CALLA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GERBERA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORCHIDEA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORTENSIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PEONIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ROSA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GLADIOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ANEMONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
BOCCA DI LEONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GAROFANO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
LILIUM	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
MARGHERITA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PAPAVERO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
RANUNCOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
STATICE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
AGAPANTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ALSTROEMERIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
FAGIOLO D'EGITTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
VIOLA TRICOLOR	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI

NASTURZIO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
AZALEA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
CAMELIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PRIMULA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
IMPATIENS	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
SAINTPAULIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
CICLAMINO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GERANIO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
BEGONIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
KALANCHOE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GYPSOPHILA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
TAGETE o GAROFANO INDIANO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
DAFNE MEZEREO o PEPE DI MONTE o FIOR DI STAMBECCO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
MARGHERITA	M63	ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PAPAVERO	M63	ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
LINO	L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
SESAMO	L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
FACELIA	L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
GALEGA O CAPRAGGINE	L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
GRANO SARACENO	L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
ANETO	L14	ANETO	ALTRI PRODOTTI
ANETO	H38	ANETO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ANICE COMUNE	C80	ANICE	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H74	ANICE STELLATO	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H75	ANICE STELLATO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)	L15	ANONE	ALTRI PRODOTTI
ARACHIDE	D53	ARACHIDI	ALTRI PRODOTTI
ARANCIO	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	AGRUMI
ARANCIO	Q59	ARANCE MEDIO TARDIVE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
ARANCIO	H02	ARANCE PRECOCI	AGRUMI
ARANCIO	Q58	ARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
ARNICA	L16	ARNICA	ALTRI PRODOTTI
ASPARAGO	D03	ASPARAGO	ALTRI PRODOTTI
AVENA	C43	AVENA	CEREALI MINORI
AVENA ALTISSIMA	W18	AVENA ALTISSIMA DA SEME	CEREALI MINORI
AVENA	L17	AVENA DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
AVENA	L18	AVENA DA SEME	CEREALI MINORI
AVOCADO	H53	AVOCADO	FRUTTICOLE VARIE
BAMBU	L19	BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
BAMBU GIGANTE	L19	BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
BAMBU	L20	BAMBU' DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
BAMBU GIGANTE	L20	BAMBU' DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI

BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARDANA	M12	BARDANA RADICE	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	C82	BASILICO	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	H26	BASILICO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BERGAMOTTO	C63	BERGAMOTTO	AGRUMI
BERGAMOTTO	Q63	BERGAMOTTO SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	D05	BIETOLA DA COSTA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	L23	BIETOLA ROSSA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BORRAGINE	H86	BORRAGINE	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	W50	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	W08	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	D96	BUNCHING ONION DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	C36	CACHI	FRUTTICOLE VARIE
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	W51	CAMELINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	M83	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	M83	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA ROMANA	L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	D06	CANAPA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	C84	CANAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CANAPA	M03	CANAPA INFIORESCENZA	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	L04	CAPPERO	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	C27	CARCIOFO	CARCIOFI
CARCIOFO	M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	CARCIOFI
CARDI	D07	CARDO	ALTRI PRODOTTI
CARDI	L25	CARDO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAROTA	D08	CAROTA	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	W03	CAROTA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	D46	CAROTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME

CAROTA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CARTAMO	L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	W30	CARTAMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CARVI - CUMINO DEI PRATI	W19	CARVI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CASTAGNO	D33	CASTAGNE	FRUTTICOLE VARIE
CAVOLFIORE	D09	CAVOLFIORE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D52	CAVOLFIORE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	C83	CAVOLO BROCCOLO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	W48	CAVOLO BROCCOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	W49	CAVOLO BROCCOLO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	CAVOLO CINESE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	L29	CAVOLO FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	CAVOLO NERO	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	W07	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	W07	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	L31	CAVOLO ROMANESCO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	CAVOLO VERZA	ALTRI PRODOTTI
CECE	M02	CECE DA SEME	LEGUMINOSE
CECE	D12	CECI	LEGUMINOSE
CEDRO	C64	CEDRO	AGRUMI
CETRIOLO	D13	CETRIOLI	COCOMERI MELONI PEPERONI
CETRIOLO	C70	CETRIOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICERCHIA	D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
MOCO	D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
CICORIA	W43	CICORIA DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
CILIEGIO	C37	CILIEGIE	DRUPACEE
CILIEGIO	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
CILIEGIO	M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	L32	CILIEGIO ACIDO	DRUPACEE
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	C72	CIPOLLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	C54	CIPOLLE	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	D14	CIPOLLINE	ALTRI PRODOTTI

COCOMERO	C33	COCOMERO	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO	W44	COCOMERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
COCOMERO	M09	COCOMERO MINI	COCOMERI MELONI PEPERONI
CODA DI VOLPE	W02	CODA DI VOLPE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PIOPPO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
OLMO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PAULOWNIA TOMENTOSA	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PLATANO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PIOPPO BIANCO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PIOPPO NERO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PIOPPO TREMULO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
SALICE	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
EUCALIPTO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
ROBINIA	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
PIOPPO CANESCENTE o PIOPPO GRIGIO	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
COLZA	C32	COLZA	SOIA
COLZA	L33	COLZA DA BIOMASSA	SOIA
COLZA	D45	COLZA DA SEME	SOIA
COLZA	M46	COLZA DA SEME IBRIDO	SOIA
CORIANDOLO	C85	CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI
CORIANDOLO	C86	CORIANDOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
COTOGNO	W33	COTOGNO	POMACEE
CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	L34	CRESCIONE	ALTRI PRODOTTI
CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	H76	CRESCIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CRISANTEMO	D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMO	L07	CRISANTEMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ECHINACEA PALLIDA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PURPUREA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PALLIDA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PURPUREA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI
ELICRISO	L35	ELICRISO	ALTRI PRODOTTI
ERBA CIPOLLINA	L36	ERBA CIPOLLINA	ALTRI PRODOTTI

ERBA MAZZOLINA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA	D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	C68	ERBA MEDICA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FETTUCCIA D'ACQUA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
PANICO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANO SARACENO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ARUNDO DONAX	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
KENAF	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SPELTA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
FRUMENTO SEGALATO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SEGALA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SORGO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ORZO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
TRITICALE	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
AVENA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PISELLO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
CICERCHIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SERRADELLA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCE	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VIGNA CINESE	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA SATIVA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA VILLOSA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ROVEJA PISELLO SELVATICO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SULLA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVA GROSSA)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVETTA)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SOIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPOLINA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI

VECCE	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA SATIVA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA VILLOSA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ROVEJA PISELLO SELVATICO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
RAVIZZONE	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI
FACELIA	H97	FACELIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FAGIOLO	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
FAGIOLO	D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DALL'OCCHIO	D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI LIMA	D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO	C45	FAGIOLI FRESCHI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	C45	FAGIOLI FRESCHI	LEGUMINOSE
FAGIOLO	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DALL'OCCHIO	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI LIMA	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	C47	FAGIOLINI	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	L43	FAGIOLINI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO D'EGITTO	W13	FAGIOLO D'EGITTO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FARRO	D16	FARRO	CEREALI MINORI
SPELTA	D16	FARRO	CEREALI MINORI
FARRO	W01	FARRO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
FARRO	L44	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
SPELTA	L44	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
FAVA (FAVA GROSSA)	D97	FAVA DA SEME	LEGUMINOSE
FAVA (FAVA GROSSA)	D17	FAVA FRESCA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVA GROSSA)	L45	FAVA SECCA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVETTA)	W53	FAVETTA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVETTA)	W54	FAVETTA DA SEME	LEGUMINOSE
FAVINO	D18	FAVINO	LEGUMINOSE
FAVINO	L46	FAVINO DA SEME	LEGUMINOSE
FESTUCA INDURITA	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FICO	C44	FICHI	FRUTTICOLE VARIE
FICODINDIA o FICO D'INDIA	C42	FICO D'INDIA	FRUTTICOLE VARIE
FIENO GRECO	H78	FIENO GRECO	ALTRI PRODOTTI

FIENO GRECO	W42	FIENO GRECO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO	D19	FINOCCHIO	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D51	FINOCCHIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO	M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
FIORDALISO	L47	FIORDALISO	ALTRI PRODOTTI
ZUCCHINO	H27	FIORI DI ZUCCHINA	COCOMERI MELONI PEPERONI
FLEOLO BULBOSO	W23	FLEOLO BULBOSO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	W21	FLEOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	W21	FLEOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FRAGOLA	C38	FRAGOLE	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLA DI BOSCO	M51	FRAGOLINE DI BOSCO	FRUTTICOLE VARIE
GINESTRA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
MIMOSA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
PITTOSPORO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIBURNO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
RUSCO PUNGITOPO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
IMPATIENS	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
GYPSOPHILA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
EUCALIPTO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
ASPARAGO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
GRANO (FRUMENTO) DURO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	H10	FRUMENTO DURO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	CEREALI MINORI
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI MINORI
FUNGHI	L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI	W29	FUNGHI DI COLTIVAZIONE A CICLO ALTERNATO	ALTRI PRODOTTI
GELSO	D56	GELSO	FRUTTICOLE VARIE
GENZIANA	L52	GENZIANA	ALTRI PRODOTTI
BAMBU	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI

BAMBU GIGANTE	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
GIRASOLE	C48	GIRASOLE	SOIA
GIRASOLE	L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	SOIA
GIRASOLE	M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	SOIA
GIRASOLE	D48	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIRASOLE	D48	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIUGGIOLO	H36	GIUGGIOLE	FRUTTICOLE VARIE
LYCIUM BARBARUM (GOJI)	D95	GOJI	ALTRI PRODOTTI
GRANO DEL MIRACOLO	W38	GRANO DEL MIRACOLO	CEREALI MINORI
GRANO DEL MIRACOLO	W37	GRANO DEL MIRACOLO DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	H14	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI
INDIVIA o SCAROLA	C73	INDIVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
IPERICO	M05	IPERICO	ALTRI PRODOTTI
QUMQUAT	D35	KUMQUAT	AGRUMI
LAMPONE	C52	LAMPONE	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
LATTUGA LATTUGHINO	C74	LATTUGHE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LATTUGA LATTUGHINO	D21	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
INDIVIA o SCAROLA	D21	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
BABY LEAF	D21	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA	L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI
LENTICCHIE	D22	LENTICCHIE	LEGUMINOSE
LIMONE	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	AGRUMI
LIMONE	Q62	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LIMONE	H04	LIMONI PRECOCI	AGRUMI
LIMONE	Q61	LIMONI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LINO	C91	LINO	ALTRI PRODOTTI
LINO	W06	LINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
LINO	H28	LINO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LIQUIRIZIA	L55	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	H18	LOIETTO	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO	C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE	C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LUPINELLA	H45	LUPINELLA	LEGUMINOSE
LUPINELLA	L56	LUPINELLA DA SEME	LEGUMINOSE
LUPINO	H17	LUPINI	LEGUMINOSE
LUPOLINA	W05	LUPOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LUPPOLO	H77	LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	L57	MAGGIORANA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	L58	MAIS DA BIOMASSA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	D23	MAIS DA INSILAGGIO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	C39	MAIS DA SEME	MAIS

GRANTURCO (MAIS)	D24	MAIS DOLCE	MAIS
MALVA	L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	C25	MANDARANCE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	H05	MANDARANCE PRECOCI	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q60	MANDARANCE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	AGRUMI
MANDARINO	Q66	MANDARINI MEDIO - TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	H07	MANDARINI PRECOCI	AGRUMI
MANDARINO	Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDORLO	C61	MANDORLE	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	MANGO	FRUTTICOLE VARIE
MELANZANA	W09	MELANZANA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELANZANA	C58	MELANZANE	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELO	C04	MELE	POMACEE
MELO	M17	MELE CLUB	POMACEE
MELO	M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELO	W04	MELE DA INDUSTRIA	POMACEE
MELO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELISSA	L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L61	MELISSA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MELOGRANO	H35	MELOGRANO	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
MELONE	W10	MELONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELONE	C34	MELONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
MENTA DOLCE	L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI
MENTA	L65	MENTA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	MENTUCCIA	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	C51	MIRTILLO	FRUTTICOLE VARIE
MIRTO	D37	MIRTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W31	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA ORTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W32	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MORE	C66	MORE	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTICOLE VARIE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	D57	NESTI DI VITE	VIVAI / PIANTE
PESCO NETTARINA	C05	NETTARINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE

PESCO NETTARINA	D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
NOCCIOLO	C59	NOCCIOLE	FRUTTICOLE VARIE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	D42	NOCE PIANTE	VIVAI / PIANTE
NOCE	D38	NOCI	FRUTTICOLE VARIE
OLIVO	C41	OLIVE OLIO	OLIVE
OLIVO	C40	OLIVE TAVOLA	OLIVE
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	L96	OLIVELLO SPINOSO	ALTRI PRODOTTI
VIVAI OLIVICOLI	H93	OLIVO IN VASO	VIVAI / PIANTE
ORIGANO	L67	ORIGANO	ALTRI PRODOTTI
ARALIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ASPIDISTRA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ORTENSIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PEONIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PHILODENDRO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PIANTE GRASSE	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
STRELITZIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
GLADIOLO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
GINESTRA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
MIMOSA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PITTOSPORO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
VIBURNO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ANEMONE	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PEPERONCINO PEPERETTA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
CALENDULA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
AGAPANTO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ALSTROEMERIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
AMAMELIDE	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ARONIA NERA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
GLICINE	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
HOYA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
CISSUS	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ARONIA NERA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
PARTENIO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
GLICINE	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
BUDDLEJA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
LENTISCO o LENTISCHIO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
GELSOMINO	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
ORTICA	L68	ORTICA	ALTRI PRODOTTI
ORZO	C29	ORZO	CEREALI MINORI
ORZO	C29	ORZO	CEREALI MINORI

ORZO	L69	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
ORZO	D60	ORZO DA SEME	CEREALI MINORI
ORZO	M52	ORZO DA SEME IBRIDO	CEREALI MINORI
PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)	L70	PASSIFLORA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	L09	PASTONE DI MAIS	MAIS
PATATA	W35	PATATA DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
PATATA	C35	PATATE COMUNI	ALTRI PRODOTTI
PATATA	H16	PATATE DA SEME	ALTRI PRODOTTI
PATATA	M60	PATATE DI PRIMIZIA	ALTRI PRODOTTI
PEPERONCINO PEPERETTA	H24	PEPERONCINO	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONE	W45	PEPERONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PEPERONE	C22	PEPERONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
PERO	C07	PERE	POMACEE
PERO	W12	PERE DA INDUSTRIA	POMACEE
PERO	C08	PERE PRECOCI	POMACEE
PERO	D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
PERO	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
PESCO	C09	PESCHE	DRUPACEE
PESCO	M24	PESCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
PESCO	Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO	C10	PESCHE PRECOCI	DRUPACEE
PESCO	D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO	D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	VIVAI / PIANTE
STEVIA REBAUDIANA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CALENDULA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SESAMO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALTEA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
AMAMELIDE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE

ANGELICA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CUMINO - CUMINO ROMANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
BASILICO SANTO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ARTEMISIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ASSENZIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
BIANCOSPINO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SAMBUCO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GINEPRO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO BIANCO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CARDO MARIANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CENTAUREA MINORE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ENULA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
EQUISETO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ESCOLZIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
FILIPENDULA,ULMARIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GALEGA O CAPRAGGINE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GRINDELIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ISSOPO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MARRUBIO O ROBBIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PILOSELLA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SANTOREGGIA MONTANA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
VALERIANA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ZENZERO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
RAFANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALOE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
UVA URSINA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ACHILLEA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CENTELLA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALLORO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CIMICIFUGA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PRUGNOLO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GERANIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CARDIACA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ERISMO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MELILOTO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CILIEGIO CANINO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ROMICE o LAPAZIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SILFIO (PIANTA DI COPPO) Silphium perfoliatum	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO FEMMINA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
NIGELLA DAMASCENA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE

RICINO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
RABARBARO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ANANASSI	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GINESTRA DEI CARBONAI	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
IDRASTE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
FAVA o FAGIOLO DI CALABAR	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MANDRAGORA AMERICANA o MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
IGNATIA AMARA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
NOCE VOMICA o ALBERO DELLA STRICNINA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MANGOSTANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
VIVAI ORTICOLI	H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	ALTRI PRODOTTI
VIVAI ORTICOLI	H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	ALTRI PRODOTTI
NOCCIOLO	H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	VIVAI / PIANTE
PIOPPO	L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	VIVAI / PIANTE
PIOPPO	D41	PIOPPO	VIVAI / PIANTE
PIOPPO BIANCO	D41	PIOPPO	VIVAI / PIANTE
PIOPPO NERO	D41	PIOPPO	VIVAI / PIANTE
PIOPPO TREMULO	D41	PIOPPO	VIVAI / PIANTE
PISELLO	M39	PISELLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
PISELLO	C46	PISELLI FRESCHI	LEGUMINOSE
PISELLO	L72	PISELLI SECCHI	LEGUMINOSE
PISELLO	D47	PISELLO DA SEME	LEGUMINOSE
PISELLO	C96	PISELLO PROTEICO	LEGUMINOSE
PISTACCHIO	C57	PISTACCHIO	FRUTTICOLE VARIE
POA ANNUA	W28	POA ANNUA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
POA (SP. POA NEMORALIS L.)	W22	POA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	W22	POA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
POMODORINO	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	POMODORO
POMODORINO	C12	POMODORO CONCENTRATO	POMODORO
POMODORO	W11	POMODORO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
POMODORINO	C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORO
POMODORO	C14	POMODORO PELATO	POMODORO
POMPELMO	D36	POMPELMO	AGRUMI
PORRO	D27	PORRO	ALTRI PRODOTTI
PORRO	C75	PORRO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PORRO	M48	PORRO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
LUPOLINA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO POLIFITA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
CARVI - CUMINO DEI PRATI	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA INDURITA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI

FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA	L99	PRATO POLIFITA	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	C99	PREZZEMOLO	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	D43	PREZZEMOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PSILLO O PLANTAGO OVATA	H42	PSILLIO	ALTRI PRODOTTI
CHENOPODIUM QUINOA	D94	QUINOA	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	D28	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICORIA	M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	D61	RAPA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	C76	RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO	D29	RAVANELLO	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	C77	RAVANELLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RIBES NERO	C62	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RIBES ROSSO	C62	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RICINO	W41	RICINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
RISONE	C15	RISO	RISO
RISONE	M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI E AD ALTA PRODUTTIVITA'	RISO
RISONE	L73	RISO DA SEME	RISO
RISONE	M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	D63	RISO INDICA	RISO
RISONE	M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	L74	RISO INDICA DA SEME	RISO
RISONE	M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
ROMICE o LAPAZIO	W40	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	W40	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	W39	ROMICE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ROSA CANINA	D39	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	L75	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	L76	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	L76	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	H29	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	H29	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA	M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
SALVIA	L77	SALVIA	ALTRI PRODOTTI

SALVIA	W47	SALVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SATSUMA	C60	SATSUMA	AGRUMI
SCALOGNO	D64	SCALOGNO	ALTRI PRODOTTI
SCALOGNO	L78	SCALOGNO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SEDANO	D30	SEDANO	ALTRI PRODOTTI
SEDANO	H56	SEDANO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SEDANO RAPA	W46	SEDANO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
SEGALA	D31	SEGALE	CEREALI MINORI
SEGALA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
SEGALA	D65	SEGALE DA SEME	CEREALI MINORI
SENAPE	H41	SENAPE BIANCA	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BRUNA	W25	SENAPE BRUNA	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BRUNA	W24	SENAPE BRUNA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SENAPE NERA	W26	SENAPE NERA	ALTRI PRODOTTI
SENAPE NERA	W27	SENAPE NERA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SOIA	C31	SOIA	SOIA
SOIA	L80	SOIA DA BIOMASSA	SOIA
SOIA	L81	SOIA DA SEME	SOIA
SOIA	D99	SOIA EDAMAME	SOIA
SORGO	C30	SORGO	MAIS
SORGO	L82	SORGO DA BIOMASSA	MAIS
SORGO	L83	SORGO DA INSILAGGIO	MAIS
SORGO	H39	SORGO DA SEME	MAIS
SPINACIO	C56	SPINACIO	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	C78	SPINACIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
SULLA	H19	SULLA	LEGUMINOSE
SULLA	H19	SULLA	LEGUMINOSE
SULLA	H89	SULLA DA SEME	LEGUMINOSE
BIRICOCCOLO SUSINCOCCO	C16	SUSINE	DRUPACEE
SUSINO	C16	SUSINE	DRUPACEE
SUSINO	W34	SUSINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
SUSINO	C17	SUSINE PRECOCI	DRUPACEE
SUSINO	D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
SUSINO	D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
TABACCO	C18	TABACCO	TABACCO
PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)	H91	TAPPETO ERBOSO	ALTRI PRODOTTI
TARASSACO	L84	TARASSACO RADICI	ALTRI PRODOTTI
TIMO	L85	TIMO	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	H20	TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
TRITICALE	C49	TRITICALE	CEREALI MINORI
TRITICALE	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
TRITICALE	H40	TRITICALE DA SEME	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	L87	TRITORDEUM	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	W15	TRITORDEUM DA BIOMASSA	CEREALI MINORI

TRITORDEUM	W15	TRITORDEUM DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	W15	TRITORDEUM DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	W14	TRITORDEUM DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	W16	TRITORDEUM DA INSILATO	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	W17	TRITORDEUM DA SEME	CEREALI MINORI
VITE	H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	UVA VINO
VITE	C19	UVA DA TAVOLA	UVA TAVOLA
VITE	D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	UVA TAVOLA
VITE	H82	UVA DA VINO COMUNE	UVA VINO
VITE	H80	UVA DA VINO DOP	UVA VINO
VITE	H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	UVA VINO
VITE	H81	UVA DA VINO IGP	UVA VINO
VITE	H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	UVA VINO
VITE	H73	UVA DA VINO VARIETALE	UVA VINO
RIBES BIANCO (UVA SPINA)	D66	UVA SPINA	FRUTTICOLE VARIE
VITE	L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	UVA VINO
VECCE	L88	VECCIA	LEGUMINOSE
VECCIA SATIVA	L89	VECCIA DA SEME	LEGUMINOSE
VECCIA VILLOSA	L89	VECCIA DA SEME	LEGUMINOSE
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	ALTRI PRODOTTI
VERBENA OFFICINALE	M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	VIVAI / PIANTE
ARANCIO AMARO o MELANGOLO	M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	VIVAI / PIANTE
CASTAGNO	M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	VIVAI / PIANTE
VIVAI ORTICOLI	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	VIVAI / PIANTE
VIVAI OLIVICOLI	C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	VIVAI / PIANTE
VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA	H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	VIVAI / PIANTE
IBISCO (KARCADE')	H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
AZZERUOLO	H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE

VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
CORBEZZOLO	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
RUSCO PUNGITOPO	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
CISSUS	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
FETTUCCIA D'ACQUA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
FACELIA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
HOYA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
IMPATIENS	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
SAINTPAULIA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE

VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
ROSA	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
ROCCIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
HAGENIA ABYSSINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLEANDRO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA MINORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA EQUISETINA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA FRAGILE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA INTERMEDIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA NEBRODENSE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA SINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
ROSA CANINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE

CISSUS	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	VIVAI / PIANTE
HOYA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
PRIMULA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
SAINTPAULIA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
CICLAMINO	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
AZALEA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
GERANIO	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
BEGONIA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
KALANCHOE	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA	C65	VIVAI DI PIOPPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE

ZAFFERANO	H25	ZAFFERANO	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H34	ZAFFERANO BULBI	ALTRI PRODOTTI
LUFFA	D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
LUFFA	C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA	C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA LAGENARIA	W36	ZUCCA LAGENARIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA LAGENARIA	M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	D68	ZUCCHINA FIORE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	C50	ZUCCHINE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	D49	ZUCCHINE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINO	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com